



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO GUARDIA COSTIERA BOSA

Via Cristoforo Colombo, 18 09089 - Bosa (OR)
Centralino: 04785 - 375468 - Numero blu: 1530 - VHF Ch16

E-mail: ucbosa@mit.gov.it - PEC: cp-bosa@pec.mit.gov.it

ORDINANZA

Abrogazione Ordinanza n. 02/2015 del 27/04/2015 ed esenzione dall'applicazione dei commi da 1 a 4 dell'articolo 5 comma 8 del D. Lgs. 197/2021 per il porto di Bosa

Il sottoscritto Tenente di Vascello (CP), Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Bosa:

VISTA la propria Ordinanza n. 02/2015 in data 27 aprile 2015, costituente il "Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico del porto di Bosa";

VISTO il Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197 "Recepimento della direttiva (UE) 2019/883, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE", con il quale è stato abrogato il Decreto Legislativo 182/2003;

CONSIDERATO che l'articolo 5, comma 8, del predetto Decreto Legislativo 197/2021 recita *"I piccoli porti non commerciali, che sono caratterizzati soltanto da un traffico sporadico o scarso di imbarcazioni da diporto, sono esentati dall'applicazione dei commi da 1 a 4 solo se i loro impianti portuali di raccolta sono integrati nel sistema di gestione dei rifiuti comunale e se è garantito che le informazioni relative al sistema di gestione dei rifiuti sono messe a disposizione degli utenti dei porti stessi, da parte del gestore dei servizi portuali. Ai suddetti fini, con il decreto di cui all'articolo 4, comma 4 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono definite le caratteristiche dei porti di cui al primo periodo. Nelle more dell'emanazione del predetto decreto, se ricorrono le caratteristiche di cui al primo periodo, l'esenzione è comunque applicabile dall'Autorità competente con provvedimento motivato (...omissis...)";*

CONSIDERATO che all'attualità non risulta essere stato adottato un Decreto che, ai sensi della Legge n. 84/94 definisca le caratteristiche del porto di Bosa;

CONSIDERATO che, nelle more dell'emanazione del Decreto di cui sopra, sulla base di un'analisi condotta da questa Autorità marittima, si ritiene classificare il porto di Bosa, ai fini dell'applicazione del Decreto Legislativo 197/2021, quale

“porto non commerciale, caratterizzato per lo più da un’un’utenza portuale stanziale (diporto) e da uno scarso/sporadico traffico diportistico “di transito”, limitato per lo più ai soli mesi estivi”;

CONSIDERATO inoltre, che comunque è stata svolta un’analisi dalla quale è stato riscontrato che la tipologia dei rifiuti che viene prodotta a bordo delle unità che stanziano nel porto di Bosa è in larga parte riferita ai rifiuti solidi urbani (plastica, carta, vetro e RSU), ai quali bisogna aggiungere altre tipologie di rifiuti quali: attrezzi da pesca, olii esausti, batterie, filtri e acque di sentina, ma che il volume di rifiuti generato dalle navi è minimo e poco appetibile ad un eventuale gestore del servizio;

CONSIDERATO altresì, che presso il porto di Bosa non esiste un impianto portuale “ad hoc” e che allo stato attuale, nel compendio portuale in parola non insiste un gestore del servizio di raccolta poiché la locale Amministrazione Civica, in qualità di soggetto responsabile all’attuazione del piano di cui al primo visto, non ha mai ottemperato all’affidamento del servizio mediante gara ad evidenza pubblica in considerazione dell’esiguità dei rifiuti prodotti dalle navi, provvedendo di fatto, ad integrare totalmente il servizio in parola nel sistema di gestione dei rifiuti comunale;

RILEVATO che il sistema di raccolta/conferimento e gestione dei rifiuti integrato nel sistema di raccolta comunale è confacente alle esigenze dell’utenza portuale atteso che, negli anni, non è pervenuta alcuna segnalazione di inadeguatezza;

VISTI i verbali di riunione in data 25 novembre 2024 e in data 24 gennaio 2025, con i quali è stata condivisa favorevolmente dal Comune di Bosa la proposta avanzata da questa Autorità marittima di procedere all’esenzione ai sensi dell’articolo 5 comma 8 del D. Lgs. 197/2021;

PRESO ATTO della posizione del Comune di Bosa, il quale ha riconosciuto la fattibilità e l’opportunità di continuare ad avere un sistema integrato di gestione e raccolta rifiuti affidato a un’unica società, non rilevando motivi ostativi al riguardo ma, anzi, rilevando come si tratterebbe di cristallizzare una situazione che già oggi esiste;

CONSIDERATO altresì, che il Comune, durante le sopra indicate riunioni, ha assicurato l’adempimento del requisito relativo alla messa a disposizione degli utenti portuali delle informazioni relative al sistema di gestione dei rifiuti;

VISTO il foglio prot. n. 1876 del 02/04/2025 con cui questo Comando ha ritenuto sussistenti, spiegandone i motivi, le condizioni per l’emanazione di un provvedimento di esenzione ai sensi dell’art. 5 comma 8 del D. Lgs. 197/2021;

VISTA la nota prot. n. 10514 del 07 aprile 2025 con cui la Regione Autonoma Sardegna – Assessorato della Difesa dell’Ambiente, ha espresso il proprio nulla osta all’applicazione della predetta deroga, fermo restando la competenza dell’Autorità marittima all’adozione del provvedimento motivato;

RITENUTE SUSSISTENTI tutte le caratteristiche ai sensi di legge idonee a consentire l’emanazione di un provvedimento di esenzione degli obblighi di cui ai commi da 1) a 4), dell’articolo 8 del D. Lgs. 197/2021, nelle more dell’emanazione del previsto decreto ministeriale di classificazione del porto di Bosa;

VISTI gli articoli 17, 30, 64, 68, 71, 81 del Codice della Navigazione (R.D. 30.03.1942 n. 327), e gli artt. 23, 27, 59, 77, 82, del relativo Regolamento d’Esecuzione (D.P.R. 15.02.1952 n. 328);

VISTI gli atti d’ufficio;

ORDINA

Articolo 1

Ai sensi dell’articolo 5, comma 8 del Decreto Legislativo 197/2021, il porto di Bosa è esentato dall’applicazione dei commi da 1 a 4 del medesimo articolo, per le motivazioni meglio esplicitate nelle premesse del presente provvedimento.

Articolo 2

L’Ordinanza n. 02/2015 in data 27/04/2015 in premessa citata e costituente il “Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico del porto di Bosa è abrogata.

Articolo 3

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante:

- Affissione all’albo di questo Ufficio;
- Trasmissione agli Enti/Amministrazioni interessate;
- Inserimento nella pagina Ordinanze del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it;
- Invio a cooperative di pesca e sodalizi nautici, con l’obbligo di esporla in luoghi ben visibili al pubblico e all’utenza, nonché darne conoscenza ai propri associati.

Bosa, (data della firma digitale).

IL COMANDANTE

T.V. (CP) Alessandra GABRINI

*Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del
D.lgs 82/2005 art. 21*